



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 396 del 24/06/2025

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AIUOLE COMUNALI MINORI - CIG B74A8BCA34.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n.9 in data 27/02/2025, di nomina della sottoscritta quale incaricata di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio a tutto il 31/12/2025, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- il Decreto Sindacale n. 22 del 05/05/2025 di nomina del dott. Rocco Ermidio quale incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area finanziaria fino al 30/09/2025;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 23/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2026/2027;

- la deliberazione della Giunta Comunale del 09/01/2025, n. 3 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 27/03/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025/2026/2027;

ATTESO:

- che il personale operaio attualmente in organico presso questa Amministrazione Comunale non è più in numero sufficiente per poter gestire gli interventi minori di manutenzione del verde come abitualmente fatto in passato;
- che è necessario quindi programmare la manutenzione delle aiuole comunali minori intesa come taglio del tappeto erboso e potatura di siepi e arbusti ivi presenti ricorrendo a soggetti esterni all'Ente, qualificati per tale servizio e per contrarre con la pubblica amministrazione;
- che a tal fine, si intende ricorrere alla definizione di un accordo quadro quadriennale con un solo operatore economico ai sensi 59 del D.Lgs. 36 del 31/3/2023, quale soluzione ritenuta più idonea ad una gestione più adeguata del servizio, tenuto anche conto della difficoltà di programmazione dettata anche delle variazioni climatiche che hanno caratterizzato le ultime annualità;
- che l'importo dell'accordo viene stimato in € 90.000,00 pari all'importo del servizio per quattro stagioni;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36:
 - il fine che si intende perseguire con l'affidamento in oggetto è la conservazione del patrimonio pubblico, il decoro urbano ed il mantenimento di condizioni igienico sanitarie adeguate nelle aree a verde comunali;
 - l'oggetto del contratto e le relative clausole contrattuali, nonché le modalità di stipula sono descritte nell'allegato capitolato d'oneri (All. 1);
 - la modalità di scelta del contraente, vista la soglia cui è riconducibile l'importo della prestazione oggetto del presente affidamento, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- che alla data del presente provvedimento, per il servizio in oggetto:
 - non sono attive convenzioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488;
 - non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 7 del D. L. 24/04/2014 n. 66 convertito della Legge 23/06/2014, n. 89;
 - non risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, comma 508 della L. 28/12/2015, n. 208;
 - il servizio non rientra nelle categorie merceologiche individuate con il D.P.C.M. 24/12/2015;
 - la gestione delle attività oggetto dell'appalto dovrà rispettare i criteri ambientali minimi con particolare riferimento al DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020, Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde;
- che ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile per le micro imprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, dato l'importo non rilevante;
- che per la gestione dei rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

CONSIDERATO:

- 1) che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è il sottoscritto responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio;
- 2) che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90; quale Direttore operativo è invece nominata la geom. Sara De Maio;
- 3) che l'affidamento è effettuato nel rispetto dei principi enunciati nel Titolo I del D. Lgs. 36/2023;
- 4) che trattandosi di appalto di importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

DATO ATTO

- che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia costituisce soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia e che la stessa ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica di eProcurement Sintel per l'acquisizione di beni e servizi;
- che per l'acquisizione del servizio si è proceduto a pubblicare sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia apposita procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi per il servizio in oggetto, identificata all'ID 202451054, invitando nr. 5 ditte qualificate per la categoria merceologica oggetto della procedura al fine di procedere successivamente all'affidamento del servizio al concorrente che ha offerto la percentuale di sconto migliore in riferimento al capitolato d'oneri allegato alla presente;
- che le ditte invitate a presentare offerta sono state scelte le prime tre tra le ditte che hanno inviato la propria presentazione a questo Ente dimostrando interesse ad essere invitate a procedure di gara e le ultime due per comprovate esperienze, e sono le seguenti:
 - Baroffio Alberto, con sede in via Vespucci 4/A, a Veduggio (VA);
 - Alex Giardini di Topala Alexandru Mihai, con sede in via Vittorio Veneto 14 a Caronno Varesino (VA);
 - Vanoni Giardinaggio srl, con sede in via della Vigne 1 a Bodio Lomnago (VA);
 - La Kenzia srl, con sede in via dei Mille 2 a Appiano Gentile (CO);
 - Azienda Agricola Florovivaistica Rovelli Fabio con sede in via Vittorio Emanuele 20 a Lurate Caccivio (CO);
- che alla scadenza della presentazione delle offerte, in data 12/06/2025, aveva presentato offerta solamente la ditta Vanoni Giardinaggio srl, con sede in via della Vigne 1 a Bodio Lomnago (VA), offrendo una percentuale di sconto del 18,14 % sull'elenco posto a base di gara rappresentato dal Prezzario "Prezzi informativi per opere a verde" redatto da Assoverde per l'annualità in corso;

RITENUTO che, a conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile unico del progetto (RUP) ha formulato la proposta di affidamento alla ditta Vanoni Giardinaggio srl con sede in via delle Vigne 1, a Bodio Lomnago (VA) dell'accordo quadro quadriennale per il servizio di manutenzione delle aiuole comunali minori per un importo di € 90.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che la ditta Vanoni Giardinaggio srl:

- è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- ha confermato la quantificazione del costo della manodopera nella percentuale del 62,31%;
- ha dichiarato di applicare ai lavoratori impiegati nell'appalto il seguente contratto nazionale di lavoro OPERATORI AGRICOLI FLOROVIVAISTI. Codice A011;

DATO ATTO:

- ✓ che è stato acquisito il CIG B74A8BCA34 rilasciato dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- ✓ che il presente affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023;
- ✓ che si ritiene congruo il costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta dall'affidatario e adeguato il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori da impiegare nell'appalto;

RITENUTO, pertanto, procedere all'affidamento diretto dell'accordo quadro quadriennale per la manutenzione delle aiuole comunali minori alla ditta Vanoni Giardinaggio srl con sede in via delle Vigne 1 a Bodio Lomnago (VA) (P.IVA 03032780128), per un importo di € 90.000,00, oltre IVA riservandosi questo Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, il diritto di recedere dal contratto qualora i parametri di Convenzioni stipulate successivamente da Consip o da ARIA di Regione Lombardia fossero migliorativi rispetto a quelli del presente affidamento;

DATO ATTO che

- 1) gli interventi basati sull'accordo quadro saranno affidati entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo stesso e che i relativi impegni di spesa saranno assunti in occasione degli affidamenti con apposite determinazioni del sottoscritto responsabile;
- 2) in occasione dei singoli affidamenti saranno definiti gli oneri e le modalità operative in materia di sicurezza;

- 3) la durata dell'accordo decorre dalla data del primo affidamento mediante determinazione del Responsabile d'Area;
- 4) l'accordo si conclude al raggiungimento della durata di anni quattro oppure, se antecedente, al raggiungimento dell'importo totale dell'accordo quadro;

CONSIDERATO:

- che sono stati effettuati con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023;
- che, pertanto, è possibile procedere alla stipula del contratto e conseguentemente dare avvio alla sua esecuzione;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, per il presente affidamento non è stata richiesta la garanzia provvisoria;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, la ditta ha prestato garanzia definitiva per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale depositata agli atti di questo ente in data 17/5/2024;
- si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 mediante scrittura privata;

DATO ATTO che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 65 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per un importo pari ad € 35,00 come determinato dalla delibera Anac n.610 del 19 dicembre 2023 che sarà impegnato e liquidato con successivi atti;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2025;

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** il capitolato d'oneri e l'ulteriore documentazione a corredo che contiene la descrizione del servizio di manutenzione delle aiuole comunali minori e la disciplina utile a regolare i rapporti con l'appaltatore (Allegato 1).
- 2) **AFFIDARE**, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Vanoni Giardinaggio Srl con sede in via delle Vigne 1, a Bodio Lomnago (P.IVA 03032780128), l'accordo quadro quadriennale con un solo operatore economico per la manutenzione della aiuole comunale minori per un importo pari ad € 90.000,00 oltre IVA;
- 3) **DEFINIRE** i prezzi unitari dell'accordo mediante applicazione della percentuale di sconto del 18,14% offerta dalla ditta Vanoni Giardinaggio srl sul Prezzario "Prezzi informativi per opere a verde" redatto da Assoverde per l'annualità in corso;
- 4) **DARE ATTO** che

- gli interventi basati sull'accordo quadro saranno affidati entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo stesso e che i relativi impegni di spesa saranno assunti in occasione degli affidamenti con apposite determinazioni del sottoscritto responsabile;
- in occasione dei singoli affidamenti saranno definiti gli oneri e le modalità operative in materia di sicurezza;
- la durata dell'accordo decorre dalla data del primo affidamento mediante determinazione del Responsabile d'Area;
- l'accordo si conclude al raggiungimento della durata di anni quattro oppure, se antecedente, al raggiungimento dell'importo totale dell'accordo quadro;

5) **IMPEGNARE** l'importo di € 35,00, quale contributo dovuto all'Anac, al capitolo 49 del bilancio di previsione 2025;

6) **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**